

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1242

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANI, PINTO e VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1993

Norme sull'«Istituto di studi politici S. Pio V», in Roma

ONOREVOLI SENATORI. - Soprattutto negli ultimi anni gli studi politici si sono venuti inserendo anche nel nostro Paese, a pieno livello, nella vita accademica con iniziative specificamente dedicate alla loro evoluzione.

Ritenuta per acquisita l'importanza di un tale ordine di studi, sia ai fini della ricerca scientifica che della preparazione agli uffici ed alle professioni connesse, soprattutto in una zona di rapida evoluzione sociale e sviluppo tecnologico, è stato costituito in Roma un libero «Istituto di studi politici S. Pio V», avente appunto lo scopo di promuovere il progresso degli studi scientifici in tale interessante campo e di fornire la preparazione scientifica e professionale necessarie per coloro che intendono inserirsi nel campo della ricerca e delle attività politiche, nell'amministrazione pubblica e privata, nella scuola, negli enti ed istituti di assistenza e di previdenza, sia nell'ambito nazionale che internazionale.

È pertanto in funzione in Roma un valido istituto, a livello universitario, tendente al duplice scopo di preparare un congruo nucleo di esperti in discipline politiche nonchè di sviluppare nella stessa coscienza

sociale dei cittadini l'esigenza di affrontare i grandi problemi sociali e di sviluppo tecnologico sotto un profilo scientificamente più corretto e con l'ausilio determinante di una preparata e valida categoria di esperti.

Non c'è problema, infatti, della moderna vita sociale che, oltre al particolare specialista, non interessi anche il politico: tanto per fare qualche esempio, il traffico è problema del maestro e del politico; quello dell'espansione urbanistica è problema dell'architetto e del politico; quello dello sviluppo industriale è problema dell'economista e, unitamente, del politico.

È superfluo sottolineare che l'«Istituto di studi politici S. Pio V», in Roma, è una delle poche istituzioni nel suo genere che operi in Italia; proprio, cioè, in una zona in cui sembra quanto mai rilevante la presenza di ricercatori politici.

È altresì di rilievo il fatto che il disegno di legge non comporti alcun onere per il bilancio dello Stato.

Per tutto quanto sopra cennato si sottopone, pertanto, all'approvazione degli onorevoli colleghi, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'«Istituto di studi politici S. Pio V», con sede in Roma, ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 febbraio 1986, n. 101, di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) istituisce corsi di perfezionamento scientifico;

d) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; eroga premi per la ricerca;

e) provvede, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di studi universitari, anche alla costituzione di scuole ed istituti di istruzione e di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso;

3. In particolare l'Istituto promuove la costituzione di un libero istituto universitario, abilitato al rilascio di titoli accademici, per la formazione di personale altamente qualificato nei settori umanistici.

4. L'Istituto ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario e delle norme dello statuto di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'Istituto stesso, ivi compresa la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

2. L'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto è determinata nel regolamento generale, adottato ai sensi delle norme vigenti in materia di ordinamento didattico universitario.

3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, lo statuto e i regolamenti dell'Istituto saranno sottoposti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che esercita il controllo ai sensi degli articoli 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

1. L'Istituto per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.